

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Delegato alla Spesa Ing. Giorgio Graditi, da una parte, e l'Ing. Marco Traverso (nel seguito indicato come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in Via Paul Cezanne n. 11, 00178 Roma, codice fiscale TRVMRC75H29D653Z, P.IVA 07892041000, Legale Rappresentante dell'Impresa, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione del contratto avente ad oggetto il **"Servizio tecnico di sviluppo software per una piattaforma di Cloud Computing su server ENEA nell'ambito del progetto Supercraft"**, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 – DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Allegato Tecnico;
- Patto di integrità;
- Offerta dell'Impresa del 10/11/2021,

documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente

	e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono	
	parte integrante e sostanziale.	
	L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si	
	impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	
	vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA,	
	entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.	
	<u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –</u>	
	<u>QUINTO D'OBLIGO</u>	
	L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema "a corpo".	
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso,	
	ammonta a € 20.491,80 (ventimilaquattrocentonovantuno/80) oltre IVA.	
	Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una	
	diminuzione del servizio, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D.	
	Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, secondo	
	le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse condizioni,	
	fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite	
	l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106,	
	comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato	
	l'importo relativo al servizio effettivamente svolto. L'ENEA conserva la	
	facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi/forniture non elencati	
	nell'Allegato Tecnico per i quali verranno praticati prezzi preventivamente	
	concordati tra le parti.	
	<u>ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto avrà una durata di 3 (tre) settimane con decorrenza dalla data di	
	sottoscrizione del verbale di inizio attività.	

	Il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.	
	<u>ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA</u>	
	Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, oltre IVA. Tale anticipazione sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.	
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, con le seguenti modalità:	
	- in un'unica soluzione al termine delle attività di cui all'Allegato Tecnico, con la consegna della piattaforma e del relativo manuale per la sua utilizzazione approvato dal Responsabile del Procedimento ENEA.	
	Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'esito positivo della verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento della rata di saldo è	

	effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del	
	Certificato di Verifica di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
	Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10, del	
	D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30	
	commi 5 e 6 del medesimo decreto.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte	
	e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia	
	Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	
	sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito	
	dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio (CUU) del	
	Centro Ricerche Casaccia, destinatario delle fatture, è il seguente: XNYN0J	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della	
	fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura	
	elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma	
	elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto n.: TERIN/2021/421; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • N. impegno: 7005/2021; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • CIG: Z8A33A4258 	
	<ul style="list-style-type: none"> • CUP: E61B18000440007 	
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche	

sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

ART. 6 – PENALE

In caso di ritardi sui termini prestabiliti verrà applicata una penale pari allo 0,2 % (zero virgola due per cento) dell'importo contrattuale per ogni giornata di ritardo rispetto alla scadenza prevista.

Le penali sono cumulabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non è richiesta alcuna garanzia per l'esecuzione dell'appalto.

Il certificato di ultimazione delle prestazioni è rilasciato secondo le modalità definite dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.

ART. 9 – RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona del Dott. Gianluca D'Agosta.

L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche e

	delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA;	
	curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di	
	legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli	
	infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la loro	
	attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano	
	eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a	
	nominare un sostituto. Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa	
	vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio,	
	assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa,	
	o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività	
	contrattuale.	
	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	
	<u>ART. 10 – NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</u>	
	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della	
	propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
	relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la	

	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
	<u>ART. 11 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ E ATTREZZATURE UTILIZZATE</u>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura	

e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.

ART. 12 – ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19. In caso di sospensione delle attività a causa

	di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.	
	<u>ART. 14 – ASSICURAZIONE</u>	
	L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.	
	Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.	
	<u>ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, al verificarsi del fatto, se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.	
	<u>ART. 16 – SUBAPPALTO</u>	
	Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati, nella misura non superiore al 50% <i>(fino al 31 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021)</i> dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara. Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo	

	restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del	
	Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato	
	nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla	
	stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista,	
	con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	
	<u>ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	
	A sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., a pena di	
	nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del	
	D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere	
	affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto	
	del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle	
	lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad	
	alta intensità di manodopera.	
	<u>ART. 18 – ONERI FISCALI</u>	
	Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei	
	relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte	
	che, in caso d'uso, provvede alla stessa.	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.	
	<u>ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni	
	richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto	
	sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	

	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	

	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	o) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).	

ART. 20 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto.

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 22 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto salvo il diritto dell'ENEA al risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:

	1) Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie,	
	l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e	
	domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di	
	Revel n. 76.	
	2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le	
	seguenti finalità:	
	- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
	- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili	
	connessi alle attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti	
	informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al	
	fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena	
	osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati	
	personali.	
	4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di	
	natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi	
	è, quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un	
	qualunque rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere	
	comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti	
	obbligatorie per legge.	
	6) L’Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs.	
	196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).	
	<u>ART. 25 – DICHIARAZIONE ENEA</u>	
	Si allega, a sola firma dell’ENEA, la dichiarazione ai sensi dell’art. 26,	

	comma 3 <i>bis</i> , della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito con L. 191/2004).	
	<u>ART. 26 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE</u>	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
	L'ENEA	L'Impresa
	Il sottoscritto Marco Traverso, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 19, 22 e 26 del presente contratto.	
		L'Impresa

